

Etichettatura, novità e aggiornamenti

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 1337/2013 che fissa le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili.

Con il *Reg. UE n. 1337/2013*, è sancito che il termine "origine" deve essere riservato alle carni ottenute da animali nati, allevati e macellati in un unico Stato membro dell'Unione Europea o Paese terzo. Pertanto, l'indicazione "Origine Italia" può essere utilizzata solo se l'animale è nato, allevato e macellato in Italia.

Esaminiamo i punti salienti del *Regolamento*, ben definiti negli articoli 1, 5 e 7.

ART. 1: stabilisce il campo di applicazione del *Reg. UE n. n.1337/201*, che riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza sull'etichetta delle carni fresche, refrigerate o congelate della specie suina, ovina o caprina e dei volatili.

ART. 5: l'etichetta delle carni, di cui all'articolo 1, destinate al consumatore finale o a una collettività, deve contenere le seguenti informazioni:

- a) il nome dello Stato membro dell'Unione Europea o del Paese terzo in cui ha avuto luogo l'allevamento, indicato come "*Allevato in [nome dello Stato membro o del Paese terzo]*", conformemente allo schema seguente

SUINI - l'indicazione "*ALLEVATO IN ITALIA*" può essere utilizzata solo se:

- l'animale viene macellato sopra i 6 mesi e ha trascorso almeno gli ultimi 4 mesi in Italia;
- l'animale viene macellato prima di avere compiuto 6 mesi con un peso vivo non inferiore a 80 kg ed è entrato in Italia con un peso non inferiore a 30 kg;
- l'animale viene macellato prima di avere compiuto 6 mesi con un peso vivo inferiore a 80 kg e ha trascorso l'intero periodo di allevamento in Italia;

OVINI e CAPRINI - l'indicazione "*ALLEVATO IN ITALIA*" può essere utilizzata solo se:

- l'animale ha trascorso almeno gli ultimi 6 mesi in Italia;
- l'animale viene macellato sotto i 6 mesi e ha trascorso l'intero periodo di allevamento in Italia;

POLLAME - l'indicazione "*ALLEVATO IN ITALIA*" può essere utilizzata solo se:

- l'animale ha trascorso almeno l'ultimo mese in Italia;
- l'animale viene macellato sotto un mese di età e ha trascorso l'intero periodo di ingrasso in Italia;

- b) il nome dello Stato membro dell'Unione Europea o del Paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione, indicato come "*Macellato in [nome dello Stato membro o del Paese terzo]*";
- c) il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività.

ART: 7: contiene le seguenti indicazioni riguardanti le carni macinate e le rifilature (piccoli pezzi di carne riconosciuti idonei al consumo umano):

- a) "*Origine: UE*", qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali nati, allevati e macellati in più Stati membri dell'UE;
- b) "*Allevato e macellato in UE*", qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali allevati e macellati in più Stati membri dell'UE;
- c) "*Allevato e macellato in non UE*", qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni importate nell'UE.

Il *Reg. n.1337/2013* si applica a decorrere dal 1° aprile 2015. Non si applica, ovviamente, alle carni che sono state legalmente immesse sul mercato dell'Unione prima del 1° aprile 2015, fino a esaurimento delle scorte.